



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328
AGENZIA ASOLO CODICE SUBAGENZIA 4

Contraente/Assicurato CASA DI SOGGIORNO PREALPINA
Domicilio VIA SANT'ANTONIO, 4 - 31034 CAVASO DEL TOMBA - TV
Codice Fiscale 00635730260

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

ISTITUTI E/O CASE DI RIPOSO - RESIDENZE PER ANZIANI

Allegato di polizza "Parte A"

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Compagnia": Unipol Assicurazioni S.p.A.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di Legge;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente di due case di riposo - residenza per anziani situate in:

CAVASO DEL TOMBA (TV)

- **Via Roma** per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali relativi all'assistenza ed ospitalità residenziale di persone anziane, dotata di **52** posti letto;
- **Via Sant'Antonio** per lo svolgimento delle attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali relativi all'assistenza ed ospitalità residenziale di persone anziane, dotata di **131** posti letto.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende i rischi derivanti da:

- a) assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci;
- b) attività ginniche, motorie in genere e terapeutiche ;
- c) accompagnamento degli anziani all'esterno dell'istituto per visite mediche, passeggiate ricreative e tempo libero
- d) preparazione e/o somministrazione di cibi, bevande ed alimenti in genere.
- e) svolgimento di tutte le operazioni riguardanti la manutenzione, riparazione e/o pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compreso locali, macchinari ed attrezzature.

S'intendono espressamente esclusi i danni derivanti dalle attività e/o prestazioni svolte dai medici (sia esterni che alle dipendenze dell'Assicurato).

Si prende atto che il Contraente può affidare ad una società/cooperativa esterna i compiti di assistenza e pulizia.

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque i limiti di



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39300/65/101282328	
AGENZIA	ASOLO	CODICE SUBAGENZIA 4

indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. A)
 Massimale per sinistro € 5.000.000,00 con il limite di
€ 3.000.000,00 per persona e di
€ 2.000.000,00 per danni a cose

GARANZIA R.C.O./R.C.I. (art. 13 lett. B)
 Massimale per sinistro € 5.000.000,00
 con il limite per persona (morte o lesioni) € 3.000.000,00

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver cagionato negli ultimi tre anni sinistri indennizzabili con la presente polizza
- b) di non aver avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- c) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
 Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
 Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328
AGENZIA ASOLO CODICE SUBAGENZIA 4

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il contratto è regolato dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza:

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone delle quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

La garanzia opera purchè l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

B1) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni. (R.C.O.)



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
 rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39300/65/101282328	CODICE SUBAGENZIA	4
AGENZIA	ASOLO		

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e sempreché ciò non derivi da comportamenti dolosi.

B2) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Art. 14 - Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- Tali persone sono comunque considerate terze nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato.
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328
AGENZIA ASOLO CODICE SUBAGENZIA 4

- norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto previsto all'art. "garanzia inquinamento accidentale"); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 - e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 - f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni :

- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- i) direttamente riconducibili all'intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione della casa di riposo e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell'Assicurato;
- j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o – qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera – quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- l) derivanti dall'erogazione di prestazioni svolte dal personale medico;
- m) conseguenti al trattamento, distribuzione, conservazione o utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza (vedi art. "calcolo del premio")



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39300/65/101282328		
AGENZIA	ASOLO	CODICE SUBAGENZIA	4

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei suddetti termini (comunicazione dei dati di regolazione e/o pagamento del relativo premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

Art. 19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 - Franchigia

L'assicurazione R.C.T. si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro., Restano ferme e confermate le franchigie di importo superiore previste in polizza per specifiche garanzie.

Art. 21 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Compagnia nello stesso periodo, purchè relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza e delle precedenti stipulate con la stessa Compagnia e per i medesimi rischi.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 22 - Committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328
AGENZIA ASOLO CODICE SUBAGENZIA 4

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 23 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso da altre persone -Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti commessi da:

- a) dipendenti dell'Assicurato stesso (escluso il personale medico);
- b) altro personale non dipendente dell'Assicurato (esclusi i medici);
- c) dipendenti e/o soci di Associazioni di Volontariato convenzionate;
- d) obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- e) borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato e/o di perfezionamento professionale per l'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale delle persone di cui al precedente punto a) per danni cagionati a terzi (escluso il Contraente) in relazione all'attività prestata per conto dell' Assicurato/Contraente .

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e semprechè sia operante la garanzia RCO/RCI, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O./R.C.I.

Art. 24 - Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti semprechè il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sottoelencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, ma esclusa l'organizzazione di gite ;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato;
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonchè i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonchè lavori di giardinaggio in genere;
- m) nella qualità di committente dei rischi suelencati.



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39300/65/101282328	
AGENZIA	ASOLO	CODICE SUBAGENZIA 4

Art. 25 - Garanzia Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di **€ 2.500,00** e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di **€ 500.000,00** per anno assicurativo.

Art. 26 - Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta carichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonchè loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "committenza lavori ai sensi del Decreto legislativo 81/2008";
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purchè conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonchè alla conduzione di questi ultimi.

Art. 27 - Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purchè i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di **€ 500,00** per ogni sinistro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di **€ 250.000,00** per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato".

Art. 28 - Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento - anche derivante da furto e/o incendio - delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia, prestata con il limite di **€ 5.000,00** per ogni danneggiato, di **€ 150.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia assoluta di **€ 500,00** per ogni sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328
 AGENZIA ASOLO

CODICE SUBAGENZIA 4

Art. 29 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa - alle medesime condizioni di cui all'art. 13 lett. b) - ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione, fermo comunque quanto indicato all'art. "validità temporale della garanzia"

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi;
- per i casi di contagio da virus HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 30 - Danni a veicoli sotto carico - scarico o in sosta

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) in sosta
 nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni da furto o incendio.

Art. 31 - Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una "impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n° 196 del 24/6/97 (e successive modifiche ed integrazioni);
- b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati);

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per:

- danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
- danni cagionati dalle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone,

l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O, semprechè la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39300/65/101282328	CODICE SUBAGENZIA	4
AGENZIA	ASOLO		

fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale)

Art. 32 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con il minimo assoluto di **€ 2.500,00**, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di **€ 500.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 33 - Danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna - custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di **€ 500.000,00** per anno assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 34 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 35 - Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Art. 36 - Calcolo del premio

Il premio di polizza, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base ad un importo delle rette/fatturato preventivato in
euro 5.000.000,00

Sul suddetto importo viene applicato il tasso annuo lordo del **2,50 pro mille**.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Compagnia a titolo di premio per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.

Art. 37 - Composizione della polizza

La presente polizza è composta da 11 pagine di parte A, oltre il frontespizio di polizza di parte B. Il Contraente dichiara di prendere atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

Il Contraente
Assicurazioni S.p.a.

Unipol

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE



Allegato a polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328 CODICE SUBAGENZIA 4
AGENZIA ASOLO

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti:

- Art. 3 - Pagamento dei premi
- Art. 8 - Disdetto in caso di sinistro
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 15 - Persone non considerate terzi
- Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 18 - Regolazione del premio
- Art. 20 - Franchigia
- Art. 21 - Validità temporale della garanzia
- Art. 29 - Malattie professionali

Il Contraente
Assicurazioni S.p.a.

Unipol

Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Jacopo Da Ponte, 11 - Tel. 0423 952719
Fax 0423 950313 - 31011 CASELLA D'ASOLO (TV)
Viale Toscana, 3 - Tel. 0424 523177
Fax 0424 527307 - 31011 CASALE DEL F. A. A.
Cod. Fisc. e P. IVA 04080041201

Il Contraente

CASA DI SOGGIORNO PREALPINA S.R.L.
Via S. Antonio, 4
31034 CAVASSO DEL TOMBA (TV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00635730260
Reg. Imprese: TV086 - 10117
R.E.A. n. 131830



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0516077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705601201 - R.E.A. 460962 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 045 Sede Operativa: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0516077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it

1 004 00003 00103089582

2001

**Allegato all'Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

NUMERO POLIZZA 1/39300/65/101282328/3
AGENZIA ASOLO SUBAGENZIA 8

Contraente/Assicurato PREALPINA S.R.L.
Domicilio VIA SANT'ANTONIO, 4 - 31034 CAVASO DEL TOMBA - TV
Codice Fiscale 00635730260

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con la presente appendice, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. L) e ad integrazione di quanto già disposto dalle condizioni generali di polizza, premesso che l'Assicurato, nell'esercizio della sua attività può avvalersi dell'opera di personale non dipendente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo, medici, paramedici, tecnici sanitari e non, addetti alla riabilitazione, addetti all'assistenza, consulenti vari e personale volontario, l'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte, per conto dell'Assicurato stesso, ferma restando l'esclusione della responsabilità civile personale dei singoli soggetti. Si precisa inoltre che gli stessi rientrano nel novero dei terzi ai fini delle garanzie di polizza.

Colpa grave: Si da e si prende atto tra le parti che la validità dell'Assicurazione è estesa ai danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato.

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

~~ASSICURAZIONE S.p.A.
Via Jacopo Da Padova, 11 - Tel. 0423 852719
Fax 0423 850313 - 10111 CAVASO DEL TOMBA (TV)
Viale Foscarini, 3 - Tel. 0424 529177
Fax 0424 527507 - 10130 CAVASO DEL TOMBA (TV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00635730260~~

PREALPINA S.R.L.
Via S. Antonio,
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 00635730260
Reg. Imprese: TV086 - 10117
R.E.A. n. 131830

Faint, illegible text or markings in the lower-left quadrant of the page.